



Note su ANAGRAFE EQUINA

REGISTRAZIONE AZIENDALE E IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

L'art. 15 della Legge n. 200 del 1 agosto 2003 affida all'UNIRE il compito di organizzare e gestire l'anagrafe equina senza però che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La stessa legge dà facoltà all'UNIRE di avvalersi anche delle strutture APA per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante.

Al momento non è possibile prevedere come e in che modo si attuerà l'anagrafe ma, **intanto, è bene che gli allevatori regolarizzino la propria posizione nei confronti della normativa attualmente vigente**, anche per evitare contestazioni "dolorose" da parte dei N.A.S. che già hanno fatto sopralluoghi nelle aziende.

Infatti, anche se il D.P.R. n. 317/97, relativo all'identificazione animale non prevede nulla riguardo agli equini, la Circolare n.14 del 29 settembre 2000 relativa al **D.L. N. 336 del 4 AGOSTO 1999 (la cosiddetta legge sui farmaci)** chiarisce senza dubbi la materia e definisce in modo chiaro che:

- si definisce Azienda "qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente" "Tale definizione comporta l'obbligo della registrazione dell'azienda presso il servizio veterinario della A.S.L. competente, ai sensi dell'art.14 comma 1, anche per la sola detenzione di animali, indipendentemente dai fini commerciali". La registrazione presso il servizio veterinario riguarda esclusivamente le aziende che non sono sottoposte a tale obbligo ai sensi di altra normativa; ad esempio quelle destinate all'apicoltura, all'acquacoltura nonché le aziende che, a qualsiasi titolo, allevano o detengono equidi".

Gli obblighi di registrazione del veterinario e del titolare dell'azienda, sono da intendersi in relazione soprattutto all'impiego di farmaci (L'art. 15 della 336). Al primo spetta il compito di annotare, all'atto della visita in allevamento: la data, la natura dei



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

c/o Ospedale Testa - C.da Rondinella S.S.106 - 74100 - TARANTO

Tel. e Fax: 0994706785 – C.F.: 80021760733

e-mail info@ordinemediciveterinari.ta.it - www.ordinemediciveterinari.ta.it

trattamenti prescritti o eseguiti, i dati identificativi degli animali trattati o da sottoporre a trattamento, i tempi di sospensione indicati. Al secondo spetta invece il compito di annotare sul registro la data e la natura del trattamento eseguito, nonché, entro le 24 ore, la data di inizio e di fine del trattamento stesso.

Inoltre, in caso di macellazione, si ricorda che è previsto che il responsabile del macello possa “accettare nel corso di forniture dirette o tramite un intermediario , soltanto gli animali per i quali l'allevatore abbia garantito che i tempi di sospensione siano stati rispettati”

A questo punto è chiaro che, benché la legge 336 si preoccupi di garantire soprattutto la salubrità dei prodotti destinabili all'alimentazione umana e quindi anche la rintracciabilità dell'uso di eventuali farmaci durante il percorso d'allevamento, indirettamente o direttamente va ad occuparsi anche **dell'identificazione degli animali, che diviene perciò obbligatoria** . Poiché non si può escludere che un cavallo non venga prima o poi destinato alla macellazione, è opportuno che tutti i possessori di cavalli, (o di equidi in generale) per qualsiasi scopo vengano allevati, provvedano a:

- Registrarsi presso l'A.S.L.; il Codice A.S.L. è comunque praticamente necessario per qualsiasi pratica anche non sanitaria inerente l'allevamento. (ricordarsi e non perdere il proprio codice A.S.L.);
- Chiedere all'ASL esclusivamente per i cavalli adulti non iscritti ad un Libro Genealogico , un passaporto (documento d'identificazione a norma CE) come previsto dalla normativa e riportante gli spazi per gli interventi terapeutici o di profilassi);
- Conservare e non smarrire i Passaporti dei cavalli iscritti o no ad un L.G.(eventualmente richiedere un duplicato). Diviene anche praticamente obbligatoria la sostituzione dei vecchi documenti genealogici non a norma CE con i nuovi passaporti .
- Conservare la propria copia del C.I.F. e, in attesa del passaporto ed esclusivamente per i puledri destinati all'allevamento non iscrivibili ad un L.G., far fare l'identificazione sul retro del CIF e farla vidimare da un veterinario ASL;



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

c/o Ospedale Testa - C.da Rondinella S.S.106 - 74100 - TARANTO

Tel. e Fax: 0994706785 – C.F.: 80021760733

e-mail info@ordinemediciveterinari.ta.it - www.ordinemediciveterinari.ta.it

E' obbligatorio avere al seguito durante i trasporti (anche al macello), i passaporti relativi agli animali trasportati; in caso contrario vi possono essere contestazioni anche da parte delle forze dell'ordine.

Il **Modello 4** (rosa) è obbligatorio per il trasporto o lo spostamento di animali a **fini commerciali** (vendita o macello) sia su mezzo pubblico (terzista) che privato; non è obbligatorio solo per il trasporto dei propri cavalli ad uso non commerciale (partecipazione a mostre o concorsi o altro), su proprio **mezzo privato** . Va ricordato che la normativa (CE 532/92) non prevede l'obbligo dell'autorizzazione sanitaria annuale per i mezzi ad uso privato destinati al trasporto degli equini; questo è stato definito dopo che l'Az. A.S.L. n° 17 (Conselve-PD) ha presentato ricorso contro una diversa normativa regionale in contrasto con le norme comunitarie. Si consiglia anche di dotarsi dei **registri farmaci** (in vigore già dal 2001, come segnalato all'epoca), e dei **registri di carico e scarico** vidimati dall'ASL ; questi non sono obbligatori solo per i possessori di equidi provvisti di passaporto; poiché in pratica, in un allevamento o in un centro, difficilmente tutti gli equidi presenti anche temporaneamente hanno il passaporto,(ad esempio i puledri) si consiglia di procurarsi e tenere aggiornati tali registri.

(Fonte: siti internet specializzati)